

DL CURA ITALIA VALUTAZIONE SINTETICA

MISURE POSITIVE

MOLTO POSITIVE

- **Art. 49 - Fondo di garanzia PMI:** Numerose semplificazioni per l'accesso a nuovi finanziamenti e per la rinegoziazione di posizioni già esistenti e per nuove erogazioni da parte delle banche.

POSITIVE

- **Art. 4 - Possibilità di attivare aree sanitarie anche in ampliamento di strutture esistenti** con deroga alle norme urbanistiche e edilizie. Possibile impatto sugli interventi futuri in regime ordinario.
- **Art. 56 - Sostegno finanziario alle PMI:** Moratoria straordinaria, disposta per legge, per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Si va a sommare alla moratoria definita dall'addendum ABI della scorsa settimana.
- **Art. 57 - Intervento della Cassa Depositi e Prestiti:** Provvisoria alle imprese (Plafond Imprese) e garanzia a favore delle banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi, usufruendo di una garanzia dello Stato. La garanzia statale può intervenire su portafogli di credito già esistenti con il rischio che le banche possano far garantire allo Stato i portafogli più rischiosi.
- **Art. 91, comma 2 - Anticipazione** del prezzo in materia di contratti pubblici. La disposizione modifica l'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l'erogazione dell'anticipazione è consentita **anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza**, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice stesso.
- **Art. 92 e art. 104 – Proroga di validità delle patenti e rinvio delle revisioni periodiche dei veicoli.** Mancano indicazioni sulla revisione delle attrezzature.
- **Art. 97 - Anticipazioni Fondo Sviluppo e Coesione:** la norma aumenta dal 10 al 20% le anticipazioni finanziarie, assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
- **Art. 103 – Conservazione della validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.** Necessità di chiarire l'ambito applicativo della norma.
- **Art. 113 - Proroga degli adempimenti in materia ambientale.** Rinvio al 30 giugno della presentazione del MUD 2019 e del pagamento del contributo annuale all'Albo gestori ambientali (es. trasporto in proprio di rifiuti edilizi).
- **Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee e l'approvazione del bilancio:** il rinvio al 30 giugno 2020 (anziché 30 aprile) della convocazione dell'assemblea e dell'approvazione del bilancio ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti). Di fatto,

quindi, la disposizione posticipa i termini di nomina dell'organo di controllo, in linea con quanto richiesto dell'Ance.

- **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro:** il credito d'imposta (pari al 50 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro) è piuttosto limitato, alla luce dei fondi stanziati pari a 50 milioni di euro. L'impiego di tali fondi, poi, "utilizzabili sino ad esaurimento" comporterà, con molta probabilità, lo strumento del "click day".
- **Premio per i lavoratori dipendenti:** il premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo nella sede di lavoro, riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore o pari a 40.000 euro appare alquanto irrisorio, seppur condivisibile nell'obiettivo. Inoltre, è necessario precisare che il recupero di questi importi da parte del datore di lavoro, tramite compensazione con imposte e contributi dovuti, non subisca le limitazioni oggi imposte al meccanismo della compensazione.
- Positive le **disposizioni in favore dei lavoratori** volte a riconoscere, ai genitori di figli fino a 12 anni di età, un periodo di congedo di 15 giorni (con retribuzione al 50%) e volte ad incrementare a 12 giorni i permessi ex L. n. 104/92.
- Positiva l'equiparazione della **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla **malattia** ai fini del trattamento economico, ma sono previste risorse contingentate e necessita di chiarimenti.
- Possibilità di utilizzare come DPI le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. È autorizzato l'utilizzo di mascherine filtranti **prive del marchio CE e prodotte in deroga** alle vigenti norme sull'immissione in commercio;
- i casi accertati di infezione da coronavirus, in occasione di lavoro, sono considerati infortunio e gravano sulla gestione assicurativa ma non si computano ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Tali costi **non dovranno ricadere sull'impresa**;
- **l'Inail** trasferirà, entro il 30 aprile, ad Invitalia **50 milioni di euro da erogare alle imprese** per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- valutazione positiva per quanto riguarda la **specificità causale Covid-19** che prevede una domanda semplificata in deroga ai limiti massimi dei periodi utilizzabili di cassa integrazione e che dispensa i datori di lavoro dal versare la contribuzione aggiuntiva.

MISURE NEGATIVE

MOLTO NEGATIVE

- **Art. 55 - Sostegno finanziario alle imprese:** La norma, che garantisce un credito d'imposta sulla cessione dei crediti deteriorati, avrà il pericoloso effetto di favorire, ancora una volta, la cessione dei crediti da parte delle banche, più che delle imprese commerciali. A tale proposito, chiediamo che siano resi operativi strumenti che consentano alle imprese in difficoltà di rinegoziare il debito, come la sezione speciale del Fondo PMI dedicata all'edilizia.
- **Mancata sospensione dei nuovi obblighi su ritenute per appalti e subappalti:** il DL non sospende l'operatività degli obblighi sul versamento e sui controlli riguardanti le ritenute dei dipendenti impiegati negli appalti (introdotti dall'art.4 del DL 124/2019). Pertanto, tali obblighi non operano solo per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 mln di euro che ricadono nella sospensione dei versamenti di marzo, e comunque limitatamente a questi ultimi. In tutti gli altri casi, invece, viene confermata l'operatività dell'art.4, senza tener

conto, tra l'altro, che la chiusura degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate rende di fatto impossibile il rilascio "a vista" del "Durf".

- Art. 72 -Eliminazione, rispetto alle bozze circolate, della **compensazione finanziaria** per penali e omessi adempimenti nei **contratti delle imprese all'estero**.

NEGATIVE

- **Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento.** Si stabilisce che il **rispetto delle misure di contenimento del virus COVID-19 adottate è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti**". L'esimente della responsabilità, per quanto riguarda l'appaltatore, **passa comunque per la valutazione delle stazione appaltante** (o del giudice, in caso di contenzioso giudiziale).
- **Art. 109 Utilizzo avanzi per spese correnti:** Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali possono utilizzare nel 2020, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, gli avanzi di gestione, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico edilizia.
- **Sospensione versamenti fiscali di marzo:** il rinvio generale di 4 giorni, dal 16 al 20 marzo, del termine di versamento dell'IVA, delle ritenute e dei contributi è del tutto inadeguato ed insignificante per la salvaguardia della liquidità delle imprese. La sospensione "lunga" sino al 30 maggio 2020 ha un impatto molto limitato, sia perché interessa le sole imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, sia perché riguarda i soli versamenti in scadenza a marzo. Anche tale sospensione, quindi, non può considerarsi in alcun modo un valido sostegno alla liquidità delle imprese. Tra l'altro, l'ambito applicativo del rinvio è di difficile definizione, tenuto conto dell'impossibilità di determinazione del limite dei ricavi conseguiti nel 2019, non essendo scaduti né i termini per l'approvazione dei bilanci (che ne avrebbero permesso quantomeno una individuazione contabile), né quelli per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2019.
- **Sospensione dei termini dell'attività d'accertamento:** a fronte della sospensione di circa 2 mesi e mezzo (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) all'attività di accertamento da parte degli Enti impositori, viene prevista la proroga di 2 anni (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022) dei termini a disposizione dei medesimi Enti per effettuare i controlli fiscali. Nella sostanza, quindi, la misura è a vantaggio dell'Amministrazione che ha più tempo per effettuare le verifiche fiscali.
- Al comma 2, dell'art. 19, i datori di lavoro dell'edilizia non sono dispensati dall'effettuare le procedure di informazione e consultazione sindacale, di norma non previste per il nostro settore dal D.Lgs. n. 148/2015. Il comma, inoltre, impone alle aziende di effettuare una comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali sulle modalità di utilizzo della cigo che renderebbe impossibile la richiesta del trattamento per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 sino alla data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020.
- In relazione alla **sospensione dei contributi** e dei premi assistenziali il beneficio è riconosciuto con riferimento alle scadenze 8-31 marzo 2020 (mese di competenza febbraio 2020), e quindi per un periodo assolutamente irrilevante. Peraltro, tale beneficio riguarda esclusivamente le imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Tale soglia risulta insufficiente per la maggior parte delle imprese del settore.
- Sempre in relazione alla **cassa integrazione guadagni ordinaria**, sebbene la relazione tecnica riconosca la modalità di pagamento diretto del trattamento di cigo, il dettato normativo sembrerebbe riconoscerlo solo per il trattamento di assegno ordinario (FIS) parzialmente negativo

MISURE NEUTRALI

- Art. 6 – **Possibilità di requisire, con corrispettivo, immobili alberghieri e altri immobili con caratteristiche simili per finalità sanitarie:** azione inevitabile vista la situazione. Dubbi sulle modalità di calcolo delle indennità.
- Art. 103, co. 6 – **Sospensione dell'esecuzione degli sfratti** per tutte le tipologie di contratto fino al 30 giugno 2020.

DA VALUTARE

- **Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.** Si prevede che, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Ora, stante la dizione estremamente generica della norma, non è chiaro se la stessa sia applicabile anche alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di appalti pubblici (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio). Si prevede, inoltre, che siano prorogati o differiti per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento. Anche in queste ipotesi, stante la dizione generica della disposizione, andrebbe chiarito se la stessa sia riferita anche ai contratti pubblici

18 marzo 2020

Rev2